



Mefop

La revisione della direttiva IORP II: quali prospettive per gli investimenti sostenibili nel settore previdenziale?

Stefania Luzi, Mefop SpA

Roma, 24 novembre 2023

Il processo di revisione

- Art. 62 direttiva 2016/2341: entro il 13 gennaio 2023, riesame della direttiva e presentazione di una relazione da parte della Commissione UE al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua attuazione ed efficacia
 - Revisione posticipata alla luce dei ritardi nel processo di recepimento della direttiva
- A giugno 2022, richiesta di un technical advice della Commissione UE ad Eiopa, da restituire entro il 1 ottobre 2023
- Consultazione lanciata da Eiopa sul technical advice il 3 marzo 2023. Chiusura della consultazione il 25 maggio 2023
- 47 partecipanti e Occupational Pension Stakeholder Group Eiopa (OPGS)

Le sezioni del documento in consultazione

- Adeguatezza della direttiva dal punto di vista prudenziale e di governance (proporzionalità)
- Attività e trasferimento transfrontalieri
- Prospetto delle prestazioni pensionistiche
- Passaggio dalla prestazione definita alla contribuzione definita
- **Sostenibilità**
- Diversità e inclusione nel sistema di governo

Le richieste della Commissione a Eiopa sulla sostenibilità

- *In linea con quanto previsto nella Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile, la Commissione invita l'EIOPA a valutare l'eventuale necessità di ampliare il concetto di "migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari" di cui alla lettera a) dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva IORP II. Nella sua analisi dovrebbe valutare la possibile introduzione del concetto di **doppia materialità**, considerando le **preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari** e più ampi obiettivi sociali e ambientali. L'EIOPA dovrebbe inoltre valutare se il principio della persona prudente di cui all'articolo 19 della direttiva IORP debba essere chiarito e/o esplorare le possibili strade per richiedere **l'integrazione degli impatti sulla sostenibilità delle decisione di investimento***

I temi oggetto dell'advice

- Integrazione dei fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento
- Doveri fiduciari
- Stewardship

Integrazione dei fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento



Integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e doppia materialità

- Art. 19(1)(b): *nell'ambito del principio della «persona prudente» ...gli IORP tengono conto dei rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento e, a tale scopo, considerano il potenziale impatto di lungo periodo degli investimenti sui fattori di sostenibilità. Tale attività deve essere svolta in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività degli IORP*
- La considerazione dell'impatto delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità è parte integrante del processo di risk management
 - nessuna implicazione sulla dichiarazione dei PAI ai sensi dell'art. 4(1)(a) SFDR e sulla qualificazione art. 8 SFDR
- Dichiarazione di considerazione dei PAI dovrebbe comportare un adeguamento dei controlli interni e dei processi

La politica di remunerazione

- Legame tra la remunerazione degli organi direttivi e le performance di sostenibilità
- Indicazione delle modalità con cui i rischi di sostenibilità sono integrati nel sistema di gestione dei rischi, al fine di garantire una effettiva gestione degli stessi
- Inserire nell'art. 23 la seguente disposizione

La politica di remunerazione deve includere informazioni su come lo IORP integra rischi di sostenibilità nel sistema di gestione del rischio

Valutazione interna del rischio (VIR)

- Art. 28 paragrafo 2 lettera h: nei casi di considerazione dei fattori Esg, la VIR include i rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative
- Rivedere l'articolo 28, paragrafo 2, lettera h), come segue:

*...una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi dovuto a cambiamenti normativi, includendo, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività, **l'uso di analisi di scenario per quantificare le esposizioni al rischio di cambiamento climatico***

Valutazione interna del rischio (VIR)

- Aspetti già attenzionati da Eiopa
 - Opinion on the supervision of the management of environmental, social and governance risks faced by IORPs – 2019
 - Stress Test Eiopa 2022
- Già obbligatoria per i fondi pensione UK, ai sensi del *The Climate change governance and reporting regulations*, dal 1 ottobre 2021
 - reporting sui rischi climatici in linea con le raccomandazione della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.

Nuove definizioni

- Allineare le definizioni della direttiva IORP II alle altre regolamentazioni
- Inclusione nell'art. 6 della definizione di rischio di sostenibilità e di fattori di sostenibilità in coerenza con SFDR o Solvency II

Dovere fiduciario



Dovere fiduciario e preferenze di sostenibilità

- Agire nel migliore interesse degli iscritti, integrando le preferenze di sostenibilità degli iscritti, laddove mappabili
 - Mappatura delle preferenze di sostenibilità già presente per altri investitori istituzionali, ma necessaria distinzione per i fondi pensione
- Casi nei quali non è possibile raccogliere le preferenze di sostenibilità:
 - adesione obbligatoria o automatica a un'opzione di default
 - coinvolgimento delle parti istitutive nella definizione della politica d'investimento (tipico nei fondi contrattuali)

La proposta di Eiopa

- Introdurre all'articolo 19 il seguente paragrafo:

*Le decisioni di investimento degli IORP **riflettono le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari**, laddove gli IORP possono valutare tali preferenze e nella misura in cui esse sono coerenti con i principi di investimento di cui al paragrafo 1*

- Inclusione della definizione di preferenze di sostenibilità coerente con Solvency II

Stewardship



La stewardship

- Stewardship centrale per la gestione dei rischi di sostenibilità
- L'attività di stewardship dovrebbe tenere conto delle preferenze di sostenibilità degli aderenti, laddove mappabili
- *EIOPA consiglia di rivedere l'articolo 30 per chiarire che la politica di engagement può essere integrata del documento sulla politica di investimento o in un altro documento pertinente o, in alternativa, può essere preparata come documento separato, garantendo la coerenza con l'informativa sulla politica impegno nel bilancio/rendiconto, come richiesto dall'SFDR. Tuttavia, se gli IORP non predispongono una politica di impegno, devono fornire una spiegazione motivata*